

Piazza XX Settembre – cap 71028  
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084  
[www.comune.santagatadipuglia.fg.it](http://www.comune.santagatadipuglia.fg.it)



ORDINANZA N 7 DEL 11/02/2016

**IL SINDACO**

**PREMESSO –**

che il territorio del Comune di Sant'Agata Di Puglia in occasione delle sempre più frequenti piogge torrenziali, è interessato da fenomeni di allagamento, smottamento e frane di terreni collinari, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

che detta circostanza è aggravata dalle operazioni colturali di aratura dei seminativi, con particolare riferimento ai fondi rustici limitrofi alle vie principali e vicinali le cui acque superficiali, non adeguatamente regimentate e convogliate, in occasione delle piogge, defluiscono sulle strade suddette, trasportando vegetazione e detriti e intasando, in tal modo, le vie di deflusso delle acque e provocando i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;

**ACCERTATO**

che a seguito di precipitazioni piovose l'acqua, ruscellando sui fondi rustici, può invadere la sede stradale creando situazioni di pericolo per la circolazione stradale o comunque provocare fenomeni di scivolamento e/o smottamenti di terreno;

che il ristagno di acqua nei fossi o nei canali, causato da ostruzioni degli stessi, può comportare situazioni di rischio;

**CONSIDERATO –**

che occorre favorire il naturale deflusso delle acque in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche;

**CONSIDERATA** - altresì l'elevata vulnerabilità del territorio e i rischi diretti ed indiretti derivanti dalle forti precipitazioni atmosferiche e dalla mancata manutenzione e/o abbandono di argini, griglie e di ogni altra opera idraulica;

**VISTI** gli artt. 32 e 33 del Nuovo Codice della Strada, D. lgs 30/04/1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni inerenti la condotta delle acque in corsi prossimi a sedi stradali e la corretta manutenzione di canali artificiali e dei manufatti esistenti al di sopra di essi;

**VISTI** gli artt. 913, 915, 916, 1090 e 1091 del Codice Civile relativi allo scolo delle acque, alla riparazione di sponde ed argini, alla rimozione degli ingombri in fossi, colatoi e altro alvei e alle spese per la riparazione, costruzione o rimozione degli argini, nonché alla manutenzione dei canali;

**RITENUTO** doversi provvedere in merito alla tutela della pubblica e privata incolumità;

**TENUTO CONTO CHE** lo stato di fatto si configura come causa di giustificazione per la deroga alle norme vigenti in materia anche sotto l'aspetto sanzionatorio;

**VISTA** la Legge 267/2000 ed in particolare l'art. 54 e l'art. 7 bis;

**ORDINA**

1) che i proprietari di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, pongano in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione e precisamente:

a) per quanto concerne i fondi rustici è necessario che gli stessi siano dotati di "canali o scoli" con pendenze interne tali da consentire il convogliamento o lo smaltimento dei fondi stessi delle prime acque meteoriche; in caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta;

b) per quanto concerne i fondi limitrofi o frontisti a strade ad uso pubblico, è necessario evitare il fenomeno di invasione delle sedi stradali da parte di arbusti e vegetazione varia, nonché terra e detriti, che costituiscono occasione di pericolo per autoveicoli e pedoni. In caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta,

**ORDINA ALTRESI'**

2) A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc., dei fondi in Sant'Agata di Puglia ciascuno per la rispettiva competenza, di provvedere:

a) alla manutenzione, alla pulizia costante e al ripristino degli antichi solchi di scolo dei fondi rustici, con mezzo idoneo, anche meccanico, convogliandoli adeguatamente nella rete dei corsi d'acqua già esistenti e ben regimati, soprattutto a ridosso delle strade vicinali, comunali e provinciali;

b) ogni qualvolta sia necessario, alla rimozione dell'alveo del corso d'acqua di ogni livello;

c) ogni qualvolta sia necessario, al mantenimento delle sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;

d) ogni qualvolta sia necessario, alla pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto della normativa vigente in materie di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente;

Per le ipotesi di cui alle precedenti lettere a) b) c) e d) del punto 2 ) in caso di inadempienza, fermo restando l'applicazione di sanzioni più gravi, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta.

#### AVVERTE

Tutti i rifiuti vegetali e non vegetali derivanti da lavori di pulizia dei corsi d'acqua dovranno essere smaltiti e/o recuperati secondo quanto previsto dal d.lgs 152/2006;

#### AVVERTE ALTRESI'

Ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine indicato nell'eventuale diffida adottata a seguito di accertamento, il Comune provvederà all'esecuzione d'ufficio di dette opere a mezzo di ditta privata, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati. Ai contravventori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa richiamata in premessa, fermo restando l'adozione di ogni altro provvedimento. Si precisa che l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non esaurirà l'obbligo ad eseguire il lavoro o le opere prescritte. In caso di inottemperanza e/o esecuzione alla presente ordinanza si procederà altresì secondo le forme di legge con denuncia alle competenti Autorità ai sensi dell'art. 650 del c.p.:

Per l'applicazione delle sanzioni si farà riferimento alla Legge n. 689 del 24.11.1981.

Il Responsabile del Settore OO.PP., la Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, il personale dell'Amministrazione Provinciale e le restanti FF.OO operanti sul territorio ai quali la presente ordinanza è notificata, sono incaricati delle necessarie azioni di prevenzione e di controllo sul territorio, ai fini dell'esatta e puntuale applicazione delle suesposte prescrizioni.

Gli stessi sono incaricati di intensificare le attività di controllo, monitoraggio ed intervento sul territorio, al fine di garantire l'efficienza del sistema generale di convogliamento delle acque prevenire le situazioni di danno e pericolo.

#### COMUNICA

Di individuare, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Ing Leonardo Maruotti Responsabile del Procedimento per il Settore OO.PP. e IL Dott Giuseppe Perrone .Procedimento per la Polizia Municipale.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Puglia nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

#### MANDA -

Alla Polizia Municipale - Al Responsabile settore OO.PP. - Al Corpo Forestale dello Stato - Al comando Stazione Carabinieri di Sant' Agata di Puglia - Alla Provincia di Foggia - Alla Prefettura di Foggia - All'Albo - sede  
Per le rispettive competenze

Il Sindaco  
Luigi Russo

